

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone

(approvato con delibera n.56/2015 in data 24 giugno 2015)

Art. 1 - Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali identifica le tipologie di dati e di operazioni indispensabili all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, per perseguire le finalità istituzionali espressamente individuate da apposita previsione di legge.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
 - c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, anche per il tramite del Consiglio Nazionale Ingegneri.
3. Scopo del presente regolamento è il garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli Iscritti all'Ordine e di tutti coloro che hanno rapporti con L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone.
4. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone adotta idonee e preventive misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone adotta altresì le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/03.

Art. 2 Indicazioni del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

1. Ai sensi dell'art. 1, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, per le finalità istituzionali, tratta le seguenti tipologie di dati mediante i tipi di operazioni di seguito indicati.

2. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, effettua il trattamento di dati che per loro stessa natura sono identificabili come personali, sensibili (sanitari: patologie attuali e terapie in corso) e giudiziari (relativamente a provvedimenti disciplinari intercorsi o influenti sull'esercizio della professione).
4. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone effettua il trattamento dei dati personali relativamente alle seguenti categorie di interessati:
 - a) Dipendenti;
 - b) Consulenti;
 - c) Collaboratori;
 - d) Fornitori;
 - e) Membri del Consiglio;
 - f) Iscritti all'Ordine.
5. Il contesto nel quale avviene il trattamento è identificato con le funzioni istituzionali caratteristiche di un Ordine Professionale. In particolare modo l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone è organizzato in un unico Ufficio Segreteria che effettua, avvalendosi anche di strumenti elettronici, il trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, in riferimento alle funzioni relative a:
 - segreteria ed adempimenti amministrativi connessi e riconducibili al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio di Disciplina
 - protocollo;
 - gestione della corrispondenza con redazione, dattilografia ed archiviazione;-
 - gestione albo e fascicoli personali degli iscritti;
 - gestione della attività per la formazione e l'aggiornamento professionale
 - gestione del personale;
 - gestione amministrativa e contabile;
 - gestione fornitori e consulenti;
 - pubblicazione dati e gestione sito interne dell'Ordine;
 - pubblicazione dati e gestione portale ISI formazione;
 - registrazione e trasmissione dati ad Albo Unico;

Art. 3 Definizioni

1. Dati Personali:

... Il dato personale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 196/03, è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificabili o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale...

2. Dati Sensibili:

... Il dato sensibile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs. 196/03, è quel dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato ...

3. Dati Giudiziari:

... Il dato giudiziario ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. e) del D.lgs 196/03, è quel dato personale idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.PR. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

4. Trattamento dei dati personali:

...Con l'espressione "trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.lgs. 196/03, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati...

5. Ai fini del presente regolamento, per le ulteriori definizioni di banca dati, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di comunicazione elettronica e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dal D.lgs 196/03, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2.

Art. 4 Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

1. Qualunque trattamento di dati personali da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 18, comma 2 D.lgs. 196/03, al fine di adempiere a compiti ad essa attribuiti da leggi e regolamenti.
2. E' possibile effettuare trattamenti relativi a dati diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, fermo restando l'esercizio di funzioni istituzionali.
3. Il trattamento dei dati sensibili è invece consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
4. Nei casi in cui una disposizione specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs.196103.
5. In ottemperanza ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati, la pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati sensibili deve avvenire previa selezione dei soli dati la cui inclusione nelle deliberazioni medesime sia realmente necessaria per il raggiungimento delle finalità proprie di ciascun provvedimento.
6. I soggetti cui si riferiscono le informazioni di carattere sensibile devono essere individuati attraverso l'utilizzo del numero di matricola, se trattasi di dipendenti dell'Ordine, ovvero delle iniziali del nome e del cognome, se trattasi di Iscritti all'Ordine degli Ingegneri o di soggetti esterni.
7. Allorché i dati sensibili e giudiziari possano essere isolati dal contesto del provvedimento, senza comprometterne la necessaria motivazione, essi sono riportati in allegati non costituenti parte integrante del provvedimento medesimo.
8. Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.
9. Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali.

10. I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. I dati devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e trattati.
11. Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
12. E' compito del Responsabile del trattamento verificare periodicamente la liceità e la correttezza dei trattamenti, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessita rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisca di propria iniziativa.
13. I dati che, anche a seguito di verifiche, risultassero eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, non potranno essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene.
14. I trattamenti di dati effettuati impiegando anche dati di più titolari diversi dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone (interconnessione di banche dati), sono utilizzati nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di legge.
15. I dati giudiziari ed i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'appartenenza sindacale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. In ogni caso devono essere adottate misure tecniche tali da garantire che i dati personali, sensibili o giudiziari, siano accessibili ai soli incaricati di trattamento e nella misura strettamente indispensabile allo svolgimento delle mansioni di ciascuno.
16. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone ad altri soggetti pubblici è ammessa solo quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 2, D.lgs. 196/03). In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione obbligatoriamente preventiva al Garante e non sia stata adottata dall'Autorità diversa determinazione (art. 39, comma 2, D.lgs. 196/03).
17. La comunicazione da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone di dati personali a privati e la diffusione sono ammesse unicamente quando siano previste da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3 D.lgs. 196/03).
18. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi (art. 22, comma 8 D.lgs. 196/03).
19. Nell'ambito di attività istituzionali dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone non vi è la necessità di richiedere il consenso dell'interessato, fermo restando il rispetto dell'obbligo dell'informativa per quanto concerne fornitori, consulenti e terze persone, esterne all'Ordine.
20. Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del D.lgs. 196/03, è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone. Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, provvede, nei casi previsti dalla legge (eventualmente avvalendosi di fornitori terzi):
 - i. ad assolvere l'obbligo di notificazione al Garante;
 - ii. a richiedere, ove necessario, le autorizzazioni e ad effettuare le dovute comunicazioni all'Autorità Garante per il trattamento o la comunicazione dei dati;
 - iii. ad adottare, per quanto di competenza, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, redigendo ed aggiornando il Documento Programmatico sulla Sicurezza;
 - iv. ad impartire ai Responsabili le necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;
 - v. a verificare periodicamente l'osservanza dell'attività svolta dai Responsabili rispetto alle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati;
 - vi. a provvedere alla formazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, attraverso la previsione di interventi formativi, al fine di renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare medesimo.
21. Il Responsabile del trattamento dei dati personali compie tutto quanto è necessario

per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza; in particolare ha il dovere di osservare e fare osservare le precauzioni individuate nel piano di sicurezza dei dati personali elaborato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone.

Il Responsabile del trattamento dei dati è nominato per iscritto dal Titolare del trattamento; a sua volta nomina per iscritto gli incaricati del trattamento. Il Responsabile è tenuto a:

- i. fornire al Titolare o a chi da lui individuato (eventualmente un terzo incaricato), le informazioni richieste;
 - ii. comunicare tempestivamente al Titolare o a chi da lui individuato (eventualmente un terzo incaricato), tutte le questioni rilevanti ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - iii. comunicare al Titolare o a chi da lui individuato (eventualmente un terzo incaricato) i trattamenti in essere all'interno del proprio settore di competenza, l'inizio di ogni nuovo trattamento e la cessazione o modifica di quelli esistenti, ai fini della compilazione e del continuo aggiornamento dell'anagrafe dei trattamenti.
22. Gli Incaricati sono identificati in tutti coloro che siano autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento di dati. Essi hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento. Gli Incaricati devono eseguire i trattamenti secondo le disposizioni date dal Responsabile del trattamento, dal quale sono nominati per iscritto.
23. Agli Enti, agli organismi, agli altri soggetti pubblici e privati esterni all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, ai quali siano affidati attività o servizi, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati, viene attribuita la qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/03. Negli accordi con le strutture accreditate e nei contratti di affidamento di attività o di servizi all'esterno dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone (outsourcing), previo consenso del Titolare, può essere inserita apposita clausola di

garanzia con la quale il soggetto accreditato o affidatario si impegna, per i trattamenti di dati effettuati in forza del rapporto contrattuale, all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali e delle disposizioni dell'Ordine degli Ingegneri in materia. Le strutture interne competenti per la stipula e la conservazione dei contratti effettuano una costante ricognizione dei contratti in essere, al fine di provvedere agli adempimenti di legge, all'eventuale nomina a Responsabile esterno del soggetto cui sia affidata l'attività o il servizio, ovvero all'inserimento nei contratti medesimi della clausola di garanzia di cui al precedente capoverso. L'elenco di tali contratti deve essere inviato al Responsabile.

24. Ai sensi e per gli effetti degli articoli da 33 a 36 del D.lgs. 196/03 e dell'Allegato B del medesimo codice, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone aggiorna annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati sulla base dell'analisi dei rischi che incombono, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento, delle misure in essere e da adottare, nonché dei criteri e delle modalità di ripristino della disponibilità dei dati. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza contiene espressa previsione circa la formazione necessaria ai responsabili e incaricati del trattamento dei dati sensibili. Tale documento deve rendere edotti tutti i soggetti responsabili ed incaricati circa i rischi che incombono sui dati sensibili e giudiziari trattati, le misure disponibili per prevenire eventi dannosi, i profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano, delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate.

Art. 5 Fonte normativa

Il trattamento dei dati effettuato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone si riferisce alle normative del Codice in materia di Ordinamento delle Professioni.